**COPIA**

# *COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO*

**Città Metropolitana di Catania**

*Area Finanziaria Contabile*

---

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **94*** del **12/12/2023**

OGGETTO: *FONDO RISORSE DECENTRATE. COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2023.*

IL RESPONSABILE Area Finanziaria Contabile

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 04 del 05/06/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'area finanziaria;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 67 del 28/07/2023 con la quale, alla sottoscritta, sono state attribuite funzioni vicarie Responsabile dell'area economico finanziaria;
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 11.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 11.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio previsione finanziario 2023/2025, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

PREMESSO che il D. Lgs. 165/2001 prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche della costituzione del fondo delle risorse decentrate, presupposto necessario al fine della erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
VISTE le disposizioni del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinanti la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ed in particolare:
- art.79 co. 1 e 2 Fondo risorse decentrate: costituzione
- art.80 co. 1 e 2 Fondo risorse decentrate: utilizzo

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate di cui sopra è costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022:
- da risorse stabili che presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- da risorse variabili che presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e che hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo di anno in anno;

la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili, nonché delle risorse destinate agli incarichi di elevate qualificazioni, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;
RICHIAMATO in particolare l'art.79, comma 1, lettera b, CCNL 16/11/2022 a norma del quale il fondo può essere incrementato di € 84,50 per ogni unità di personale destinataria del CCNL in servizio al 31/12/2018 e

con decorrenza dal 1/1/2021, per cui le quote 2021 e 2022 vengono stanziate una tantum tra le risorse variabili, mentre la quota di competenza 2023 viene inserita in parte stabile;
VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ove dispone che dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
DATO ATTO che:

- il fondo suddetto deve essere costituito annualmente, ai sensi del sopra richiamato art.79, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti;
- la costituzione del fondo costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;
- la costituzione del suddetto fondo costituisce atto gestionale ricognitivo ed attiene alla esclusiva competenza dirigenziale;

VERIFICATO il rispetto del limite dettato dal richiamato art.23, comma2, del D.Lgs.n.75/2017;
RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 che prevede che il trattamento economico accessorio del personale è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale al 31/12/2018, fermo restando il limite dell'anno 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento di costituzione del fondo sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
PRESO ATTO che alla data del presente atto i dipendenti di ruolo sono 70 ( di cui 12 a tempo pieno), pertanto non occorre procedere a rideterminare l'ammontare del fondo 2023 in quanto essendo i dipendenti inferiori a quelli del 31/12/18 rimane comunque fermo il tetto dell'anno 2016, fatti salvi i futuri adeguamenti delle risorse del fondo sulla base delle assunzioni che interverranno nell'anno;
ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2023;
RICORDATO che il fondo 2022 era stato costituito con determina n. 89 del 30.09.2022, in ossequio al disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
EVIDENZIATO che questo Ente:

- ha previsto incentivi per le funzioni tecniche;
- che ha calcolato i tagli permanenti e li ha applicati ogni anno;
- il fondo 2022 non superava il fondo anno 2016;

EVIDENZIATO che l'art. 78, del CCNL 16 novembre 2022 prevede che:

*"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:*

*a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al co. 1;*

*b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";*

*4. Il "differenziale stipendiale" di cui al co. 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.*

*5. Con la stessa decorrenza di cui al co. 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale;*

PRESO ATTO che il fondo è stato integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 78 di cui sopra relativamente sia al mantenimento delle P.E.O. ante CCNL 2019-2021 (vedasi anche art. 80, co. 1, del CCNL 2019-2021) sia all'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del CCNL 2019-2021;

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituiti del fondo che risultano esigibili nell'anno seguente a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2023 sarà liquidata la produttività 2022 (fpv anno 2022 – impegni anno 2023 coperti da fpv);

RICORDATE, innanzitutto, le regole contabili, in merito alla costituzione del fondo:

- mancata costituzione del fondo - I principi contabili al punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che: "*in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";*
- costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre - La norma prevede che: *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio";*
- costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre - si attualizzano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

OSSERVATO CHE le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli art. 9, c. 2- bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015 si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2023;
PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
PRESO ATTO che il fondo 2023 risulta costituito dalle voci sopra indicate e come da prospetto allegato, mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

| |
|---|
| ***LAVORO STRAORDINARIO:*** *Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b, D.P.R. 333/1990, ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%;* |

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011*";
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 09.06.2016;
VISTA la Delibera G.C. 66 del 26.05.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 PROVVISORIO-AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021";

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'art. 3 ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "*rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*";
RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 218.165,55** e al Fondo per lavoro straordinario pari a **€ 4.110,22** come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale **(Allegato a) );**
RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati

RITENUTO doversi adeguare alle disposizioni del nuovo contratto di tipo economico e giuridico e cioè:

- a quanto previsto art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1, un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004;
- a quanto previsto art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; considerato che le unità di personale nell'ente al 31.12.2015 erano n. 83, l'importo che confluisce stabilmente nel Fondo è pari ad € **6.905,60**.
- a quanto previsto art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data e sono pari ad € **2.448,42**;
- a quanto previsto art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno per un importo pari ad € **16.056,17**.
- a quanto previsto art. 79 comma 1, lett. b) di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; considerato che le unità di personale nell'ente al 31.12.2018 erano n. 69, l'importo che confluisce stabilmente nel Fondo è pari ad **€ 5.830,50**.
- a quanto previsto art. 79 comma 1, lett. d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data quantificato in **€ 1.379,73**;
- all'art. 79 comma 1-bis, che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3" quantificati in **€ 1.687,43**;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere a:

- confermare l'importo totale delle risorse stabili di cui all'art. 79 comma 1 lettera a) del CCNL 16/11/2022 (già art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018)
- confermare, sulle risorse di parte stabile, l'applicazione della riduzione permanente pari ad **Euro 9.356,22,** di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014);
- aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. **79 comma 1 lett. b)** CCNL 16/11/2022 di un importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del citato CCNL in servizio al 31/12/2018 (69 unità), a decorrere dal 01/01/2021, per un importo complessivo pari ad **Euro 5.830,50**, precisando

che tale incremento di parte stabile, così come stabilito al comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, è **escluso dal limite** previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. **79 comma 1 lett. d)** CCNL 16/11/2022 di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, pari a complessivi Euro **1.379,73**, precisando che tale incremento di parte stabile, così come stabilito al comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, è **escluso dal limite** previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- aumentare le risorse stabili ai sensi **dell'art. 79 comma 1-bis** CCNL 16/11/2022 di un importo corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, già a carico di bilancio, per il personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3, alla data del 1/4/2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione) e rapportato alla percentuale di part-time, come indicato nel parere ARAN CFL 175 del 6/12/2022, per un importo complessivo, riferito al periodo 1/4-31/12/2023, pari ad euro **1.687,43**, precisando che tale incremento di parte stabile, così come stabilito al comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, **è escluso dal limite** previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

**VISTO l'art. 79 comma 5** del CCNL 16 novembre 2022 che prevede che le quote relative agli incrementi annuali di cui al **comma 1, lett. b)** di **competenza degli anni 2021 e 2022 pari ad € 11.661,00** sono computate, quali **risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023**;

**VISTO** l'art. 79 comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 che dispone che la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel **rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017** con la precisazione **che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3**, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

**PRECISATO** che alcune risorse variabili destinate all'alimentazione del fondo per la contrattazione integrativa da specifiche disposizioni di legge e di contratto **non sono da assoggettare** al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e sono indicate per un ammontare complessivo di Euro **74.009,64** quantificato come segue:

- Euro **60.000,00** per Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 come da nota dell'area Tecnica - Ecologica prot. n. 11681 del 25/09/2023 che comunica l'ammontare complessivo massimo delle risorse che potrà essere destinato per l'anno 2023, quale fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto per i lavori, i servizi e le forniture, le cui gare siano state indette dal 19.04.2016 al 31.12.2022, soggetti al regime dell'art. 113, comma 2, D.L.gs 50/2016;
- Euro **11.661,00 (5.830,50 anno 2021+5.830,50 anno 2022**) incremento di cui al **comma 1, lett. b)** del CCNL 16/11/2022, di **competenza degli anni 2021 e 2022** computato quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023, secondo quanto disposto **dall'art. 79 comma 5** del medesimo CCNL;
- Euro **325,20**, (quali competenze, oltre contributi c/ente) quali economie del fondo dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999 riferito all'anno 2022, che ai sensi dall'art. 79, comma 2 lettera d), del CCNL 16 novembre 2022 integrano il fondo del salario accessorio della parte variabile dell'anno 2023;
- Euro **2.023,44** (quali competenze, oltre contributi c/ente), quali economie di parte stabile anno precedente, che ai sensi dell'art. 80 comma 1 (ultimo periodo) del CCNL 16/11/2022, integrano il fondo del salario accessorio della parte variabile dell'anno 2023;

CONSIDERATO che allo stato sono state accertate le somme che possono essere considerate economie a valere sulle risorse destinate per i fondi relativi alle annualità pregresse;

CONSIDERATO che il fondo di parte stabile (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 192.753,16;

| | ANNO 2016 | ANNO 2023 |
|---|---|---|
| Fondo stabile | 109.848,06 | 144.155,91 |
| Fondo variabile (art 113 del DLgs 50/2016), Art. 79, comma 5 del CCNL 2019- 2021 | - | +71.661,00 |
| Fondo variabile- Economie anno precedente | - | +2.348,64 |
| Decurtazioni 2011/2014 | 7.843,16 | -7.843,16 |
| Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | 1.513,06 | -1.513,06 |
| **TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE** | **100.491,84** | **208.809,33** |
| Decurtazioni per rispetto 2016 | 0,00 | 16.056,17 |
| **RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI** | **100.491,84** | **100.491,84** |
| Risorse stabili NON sottoposte al limite | - | + 18.251,68 |
| Risorse variabili NON sottoposte al limite | 5.304,18 | + 74.009,64 |
| **TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE** | **105.796,02** | **192.753.16** |

PRESO ATTO CHE risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 67.001,33 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale):

| | |
|---|---|
| Progressioni Economiche Storiche | 30.756,96 |
| Indennità di Comparto | 22.838,12 |
| ARTICOLO 79, COMMA 1-bis del CCNL 2019-2021 (differenziali ex B1-B3 e D1-D3) | 1.687,43 |
| Oneri a Carico ente su incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 DLgs 50/2016 e s.m.i. | 11.718,82 |
| **TOTALE SOMME INDISPONIBILI** | **67.001,33** |

PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Circolare RGS n. 16/2012 - *"Somme non utilizzate Fondo anno precedente"* statuisce che: "*L'art. 17, co. 5 del CCNL 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:*

- *le economie su nuovi servizi non realizzati;*
- *i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, Legge 133/2008;*
- *i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;*
- *altri disposti dell'art. 9 D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.*

*Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, co. 2-bis Legge 122/2010.";*

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5 del CCNL 1° aprile 1999 è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5 del CCNL 1° aprile 1999) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

**D E T E R M I N A**

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 79 del CCNL degli EELL 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
3. DI DARE ATTO che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2023 pari ad € 218.165,55 non supera l'importo del Fondo 2016:
   - la parte stabile del fondo è pari a € 109.848,06;
   - la parte variabile del fondo, non soggetta al limite, per fondo incentivante art. 113 del DLgs 50/2016 e economie anno precedente e quota una tantum ai sensi art. 79, comma 5 del CCNL 2019- 2021 è pari a € 74.009.64;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett a) € 6.905,60;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett b) € 2.448,42;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 1, lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 2 lett. c) € 16.056,17;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 1, lett. b) € 5.830,50;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 1, lett. d) € 1.379,73;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 1 bis del CCNL 2019-2021 €1.687,43;
   - incremento CCNL Funzioni locali 16.11.2022 art. 79 comma 5 del CCNL 2019-2021 €11.661,00;
   - la decurtazioni consolidata articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013 anni 2011/2014 è di € 7.843,16;
   - la decurtazione consolidata ex art. 1, co 236, della l. n. 208/2015 è pari ad € 1.513,06;
   - la decurtazione per il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 è pari ad € 16.056,17.
4. DI SOTTRARRE dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali storiche, differenziali ex B1-B3 e D1-D3 - ARTICOLO 79, COMMA 1-bis del CCNL 2019-2021 ) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 67.001,33 e risulta già impegnata nei capitoli di bilancio afferenti i singoli programmi ove risulta stanziata e impegnata anche la somma necessaria al pagamento delle retribuzioni ordinarie;
5. DI DARE ATTO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;
6. DI CONFERMARE il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, quantificato per l'anno 2022 per un importo pari ad € 4.110,22;
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
9. DI TRASMETTERE copia della presente al Revisore dei Conti, al Sindaco, al Segretario Comunale, all'ufficio pubblicazione atti online.

*Il Responsabile Area Finanziaria Contabile*
*f.to La responsabile dell'Area Economico Finanziaria*
*Vicario|Maria Carmela Barone*

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24*
*D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.*

AREA FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Dalla Sede Municipale, lì 12/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
La responsabile dell'Area Economico
Finanziaria Vicario|Maria Carmela Barone

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.